



Organi di Giustizia

GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Avv. Lucia Ambrosino

FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Tel. 06.32488.514
Fax. 06.32488.451
Mail: giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 13/17

Dec. n. 13/17

Il giorno 30 ottobre 2017, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, ex art. 76.1 R.d.G., il 18.10.2017, nei confronti di:

- 1) MANCINI Diego**, nato il 1° .10.1987 a Terni e residente in Arrone (TR) alla via Dello Stadio, n. 5, tesserato e licenziato 2017 con il M.C. "INOSSIDABILI TERNI" con tessera n. 17043802 e licenza n. Q02467 over 21 enduro;

2) **MARCHI Emanuele**, nato il 18.1.1993 a Roma e residente in Castelnuovo di Porto (RM) alla p.zza G. Vittorio, tesserato e licenziato 2017 con il M.C. “BI & TT” con tessera n. 17042852 e licenza n. L01644 over 21 enduro;

incolpati di:

«violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, domenica 15 ottobre 2017, alle ore 16,30 circa, presso l’impianto di Spedalicchio - Umbertide (PG), nel corso della manifestazione denominata Campionato Interregionale Enduro Umbro Laziale, davano vita ad una colluttazione colpendosi con pugni e schiaffi, ingiuriandosi altresì ripetutamente, e causando il rallentamento della gara».

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione del Procuratore federale con allegata la comunicazione del funzionario responsabile della Segreteria G.C.G. e G.U.E. contenente la proposta di sanzione del C.d.G.D. FABIANI Emanuele, il relativo rapporto di gara e la dichiarazione dell’Ufficiale di Percorso responsabile della partenza Enduro test;

- LETTO il rapporto del D.d.G. BIANCONI Pasquale;

FISSAVA - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso ai predetti, affinché gli stessi si avvalsero della facoltà di far pervenire, entro il 28 ottobre 2017, eventuali memorie difensive e documenti.

I predetti incolpati non esercitavano tale facoltà non essendo pervenuto alcun atto difensivo presso la Segreteria degli Organi di Giustizia F.M.I..

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I. I. La segnalazione inoltrata dal Procuratore Federale al G.S.N. in ordine a quanto accaduto il 15 ottobre 2017, alle ore 16.30, presso l'impianto di Spedalicchio – Umbertide (Pg), nel corso della manifestazione del Campionato Interregionale Enduro Umbro Laziale, riferisce di fatti di estrema gravità, avendo tenuto gli incolpati, una condotta scorretta e, senza dubbio, palesemente contraria al Regolamento di Giustizia F.M.I., oltre che al vivere civile.

Invero, così come descritto analiticamente nel capo di incolpazione, nelle circostanze di tempo e di luogo, i piloti Diego MANCINI ed Emanuele MARCHI si sono resi, loro malgrado, protagonisti di uno spiacevole ed increscioso episodio che ha condotto alla segnalazione citata innanzi a questo G.S.N. e che, allo stato, non risulta in alcun modo smentita da ulteriori acquisizioni probatorie. Invero, come è dato evincere dagli atti raccolti dal Procuratore Federale nel corso delle indagini dallo stesso espletate ed acquisiti al fascicolo di ufficio, gli odierni incolpati, nel corso della manifestazione citata, hanno generato una colluttazione, colpendosi vicendevolmente con pugni e schiaffi e scambiandosi ingiurie reciproche e ripetute, causando – di conseguenza – il rallentamento della gara in corso. Tra l'altro, tale condotta – contraria alle norme regolamentari, non solo dal punto di vista della giustizia sportiva – non si è arrestata, nonostante l'intervento dell'Ufficiale Esecutivo addetto alla partenza dell'Enduro Test, ma, anzi, è ripresa così come era iniziata, tanto da indurre il C.d.G.D. a escluderli dalla manifestazione, ai sensi dell'art. 92.2.3 R.M.M..

La ricostruzione dei fatti di cui innanzi è suffragata – come detto – dagli atti e dai rapporti ufficiali della predetta manifestazione sportiva del 15.10.2017, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e dotati, come è noto, di fede privilegiata ai sensi del R.M.M., e dai quali, come evidenziato, il Procuratore Federale, ha tratto le violazioni regolamentari contestate in questa sede ad entrambi i piloti incolpati. Invero, il comportamento irrispettoso tenuto dal MARCHI e dal MANCINI è compiutamente descritto sia nel rapporto di gara che nella relativa proposta di sanzione del C.d.G.d. Fabiani, nonché nella dichiarazione del citato Ufficiale

Esecutivo che, nella circostanza, ha anche tentato di dirimere la questione insorta tra i piloti contendenti.

II. Dagli atti citati, quindi, possono certamente desumersi delle chiare responsabilità a carico degli incolpati, i quale, in ogni caso, è bene rilevarlo, nulla hanno osservato in questa sede a loro (eventuale) discolpa, scegliendo deliberatamente la linea della non difesa. Gli incolpati Emanuele MARCHI e Diego MANCINI, allora, hanno violato, senza che vi sia dubbio alcuno al riguardo, l'art. 1 R.d.G., e ciò in quanto, come già detto, hanno tenuto un comportamento contravveniente a quelle norme di condotta di lealtà, probità e rettitudine sportiva contemplate dal Regolamento cui deve attenersi ogni tesserato.

Inoltre, va evidenziato che contegni di tal tipo mal si addicono a dei soggetti licenziati, i quali, proprio in virtù del titolo conseguito e del suo stesso uso, dovrebbero avere una buona conoscenza non solo delle norme regolamentari sportive, ma anche di quelle comportamentali. I fatti descritti nel capo di incolpazione sono, allora, *ictu oculi*, da considerarsi fatti particolarmente gravi ed essi trovano la loro genesi in comportamenti certamente poco ortodossi che giammai dovrebbero essere assunti su un campo di gara in occasione di una manifestazione sportiva, ove dovrebbe prevalere lo scopo ludico ed agonistico, anziché rivalse personali.

III. Ciò posto, entrambi gli incolpati, sulla scorta delle argomentazioni di cui innanzi e della gravità della condotta posta in essere, vanno puniti con l'applicazione di una sanzione inibitoria, anche per evitare che possano perpetrare comportamenti così disdicevoli e scorretti in occasione delle prossime gare cui gli stessi potrebbero eventualmente partecipare.

Questo Giudice, pertanto, tenuto – comunque - conto della incensuratezza degli incolpati medesimi, non essendovi precedenti a loro carico, ritiene applicabile al caso di specie la attenuante prevista dall'art. 45.2 R.d.G. e, di conseguenza, applica ai piloti Emanuele MARCHI e Diego MANCINI, la sanzione del ritiro della licenza, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., nella misura di mesi 8 (otto), partendo dalla pena base di 1 anno, diminuita di un terzo, con fine pena per il 30 giugno 2018.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2 e 80 del R.d.G. , dichiara:


- 1) **MANCINI Diego**, nato il 1° .10.1987 a Terni e residente in Arrone (TR) alla via Dello Stadio, n. 5, tesserato e licenziato 2017 con il M.C. “INOSSIDABILI TERNI” con tessera n. 17043802 e licenza n. Q02467 over 21 enduro;
- 2) **MARCHI Emanuele**, nato il 18.1.1993 a Roma e residente in Castelnuovo di Porto (RM) alla p.zza G. Vittorio, tesserato e licenziato 2017 con il M.C. “BI & TI” con tessera n. 17042852 e licenza n. L01644 over 21 enduro;

responsabili dell'illecito contestatogli, e, per l'effetto, gli applica, ai sensi dell'art. 29 R.d.G., la sanzione del ritiro della licenza per mesi 8 (otto), con fine pena il 30 giugno 2018.

Depositata il 30 ottobre 2017

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Mancini Diego;
- Marchi Emanuele;
- Procuratore Federale;
- Presidente F.M.I.;
- Segretario Generale F.M.I.;
- Gruppo Commissari di Gara F.M.I.;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi F.M.I.;
- Settore Tecnico Sportivo F.M.I.;
- Ufficio Fuoristrada F.M.I.;
- Ufficio Tesseramento F.M.I.;
- Ufficio Licenze F.M.I.;

- Amministrazione F.M.I.;
- Co. Re. Lazio;
- Moto Club di appartenenza degli incolpati;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.